

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1375

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,  
Ministro degli affari esteri

(BERLUSCONI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2002

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998

## INDICE

|   |             |    |
|---|-------------|----|
| Relazione .....   | <i>Pag.</i> | 3  |
| Analisi tecnico-normativa .....                         | »           | 5  |
| Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) ..... | »           | 6  |
| Relazione tecnica .....                                 | »           | 8  |
| Disegno di legge .....                                  | »           | 14 |
| Testo dell'Accordo in lingua italiana .....             | »           | 16 |
| Testo dell'Accordo in lingua francese .....             | »           | 21 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 28 luglio 1998, sostituisce quello sottoscritto il 26 gennaio 1970 e si inserisce nella linea politica del Ministero degli affari esteri, volta a valorizzare le potenzialità internazionali e di cooperazione bilaterale offerte da tale strumento di politica estera.

L'Accordo determina i principi ed i campi nei quali dovrà concretizzarsi la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paesi. Sono inoltre indicati i settori prioritari di azione: cooperazione universitaria, diffusione della lingua, collaborazione artistica ed archeologica, cooperazione scientifica.

L'articolo 1 costituisce il preambolo del successivo articolato nel suo complesso.

L'articolo 2 disciplina il settore prioritario della cooperazione accademica attraverso lo scambio di docenti e la stipula di convenzioni di cooperazione inter-universitaria diretta tra gli atenei dei due Paesi su temi di reciproco interesse.

L'articolo 4 prevede lo sviluppo della collaborazione nei campi della conservazione, della salvaguardia e della gestione del patrimonio archeologico ed artistico mediante missioni di scavo ed interventi di conservazione e restauro.

L'articolo 5 è espressione dell'esigenza, che si è ritenuto di far valere in tutti gli accordi culturali recentemente stipulati, di pervenire ad una più stretta forma di collaborazione per combattere il traffico illegale di opere d'arte.

Gli articoli 6 e 13 promuovono la diffusione della lingua italiana tramite l'istituzione di cattedre e lettori e l'acquisto di audiovisivi.

L'articolo 8 regola l'offerta reciproca di borse di studio per laureandi e giovani ricercatori.

L'articolo 9 è volto a favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica, specialmente mediante missioni di esperti che analizzino congiuntamente i rispettivi sistemi scolastici anche in vista di eventuali equipollenze.

L'articolo 12 concerne la promozione artistica nei settori della musica, della danza, del teatro, del *design* e della fotografia. Le due parti si impegnano inoltre ad organizzare mostre di alto livello, in grado di esprimere significativamente il rispettivo patrimonio artistico e culturale.

Gli articoli 18 e 19 prevedono, oltre a varie attività di collaborazione scientifica e tecnologica in aree di comune interesse che vengono individuate sul piano generale, anche talune modalità di cooperazione individuate nello scambio di ricercatori, nella istituzione di corsi di aggiornamento e di specializzazione, nella erogazione di contributi per l'organizzazione di conferenze e seminari, eccetera.

Gli articoli 14 e 16 completano il quadro della cooperazione culturale tra i due Paesi, ponendo l'accento sulla collaborazione nei settori degli Archivi e delle Biblioteche, dello sport e della gioventù.

L'articolo 21 prevede la costituzione di due Commissioni miste, una culturale ed un'altra scientifica, che dovranno redigere programmi esecutivi pluriennali volti a realizzare i principi accolti dall'Accordo.

L'articolo 22 stabilisce che l'Accordo entra in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, precisando che saranno portati a termine tutti i programmi po-

sti in essere dall'Accordo del 26 gennaio 1970.

L'articolo 23 dispone infine la durata illimitata dell'Accordo e le modalità di denun-

cia del medesimo. Salvaguarda inoltre, in caso di denuncia, l'esecuzione dei programmi in corso, concordati nel periodo di vigenza.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Impatto comunitario*

Le disposizioni del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in questione non presenta profili di incompatibilità con il diritto comunitario, atteso che l'articolo 1 del citato Accordo prevede espressamente che le forme e le modalità delle agevolazioni concesse al Marocco devono essere compatibili con gli obblighi che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

*Impatto costituzionale*

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

*Impatto normativo*

Lo schema di disegno di legge non incide sulla normativa vigente.

*Impatto normativo regionale - autonomie locali*

Non si ravvisa alcun impatto sull'aspetto normativo regionale e delle autonomie locali. L'articolo 1 dell'Accordo prevede espressamente che la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fornita al Marocco deve essere conforme alla vigente legislazione italiana in materia.

*Impatto amministrativo*

L'approvazione del disegno di legge in esame non comporta effetti sulla struttura amministrativa e sugli assetti del personale e non implica la costituzione di nuovi soggetti all'interno dell'Amministrazione pubblica.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*Motivazioni che hanno condotto alla stipula dell'Accordo*

Le ragioni che hanno portato alla stipula dell'Accordo vanno ricercate nel sempre più intenso sviluppo delle relazioni tra i due Paesi e, in particolare, nella volontà da parte italiana di creare strumenti di cooperazione culturale nel senso più ampio del termine: nel settore dell'educazione, ma anche in quelli della conservazione del patrimonio culturale, della scienza e della tecnologia, della radio, della televisione e dei *media*.

*Ambito dell'intervento e lista delle categorie potenzialmente coinvolte sotto il profilo economico dall'Accordo*

L'Accordo definisce il quadro di relazioni ed attività di cooperazione culturale fra Italia e Marocco e coinvolge per la parte italiana come soggetti diretti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali. Come soggetti indiretti sono coinvolti per la parte italiana anche Università e Istituti di ricerca, la RAI e altri *media*.

*Obiettivi dell'Accordo*

Obiettivo generale dell'Accordo è il rafforzamento della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica bilaterale e l'individuazione dei mezzi di copertura finanziaria, non previsti dal precedente Accordo del 1970. In particolare l'Accordo si propone di offrire un quadro di riferimento allo sviluppo di attività di cooperazione diretta tra Università, centri di ricerca, istituzioni culturali, agenzie radiotelevisive e giornalistiche.

*Impatto diretto e indiretto sulle attività delle pubbliche Amministrazioni: valutazione degli effetti dell'Accordo sulle strutture e analisi delle risorse interne all'Amministrazione necessarie per rendere operativo l'accordo.*

L'articolo 21 dell'Accordo prevede la creazione di due commissioni miste: una culturale e una scientifico-tecnologica, che si riuniranno almeno ogni tre anni, alternativamente a Roma e Rabat ed avranno il compito di controllarne lo stato di attuazione. Le risorse finanziarie necessarie ai Ministeri sopra menzionati per rendere operativo l'Accordo sono specificate nella relazione tecnica allegata.

*Impatto sui destinatari diretti ed indiretti: stima degli effetti immediati e differiti dell'Accordo sui soggetti interessati*

Una maggiore disponibilità di risorse garantirà maggiore continuità ed efficacia alla cooperazione bilaterale sia nel breve che nel medio periodo. L'attività di cooperazione svolta da Università, Istituti di ricerca, *media* e altre organizzazioni troverà un punto di riferimento e un aiuto. Le due commissioni miste saranno lo strumento di controllo sullo stato di attuazione dell'Accordo, e permetteranno di operare correzioni e interventi aggiuntivi nel corso della sua applicazione.

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di cooperazione culturale scientifica e tecnologica con il Marocco, comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

*Articoli 2, 11, 14 e 15*

Allo scopo di migliorare la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e dei diritti di autore, viene previsto lo scambio di esperti, docenti e ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

|   |   |       |
|---|---|-------|
| <i>n. 3 docenti e ricercatori per un periodo di 10 giorni:</i>                                |   |       |
| spesa giornaliera per vitto e alloggio<br>(€ 93 x 3 persone x 10 giorni)                      | € | 2.790 |
| <i>n. 2 archivisti per un periodo di 15 giorni:</i>   |   |       |
| (€ 93 x 2 persone x 15 giorni)  |   |       |
| Onere da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali | » | 2.790 |
| <i>n. 1 bibliotecario per un periodo di 7 giorni:</i>   |   |       |
| (€ 93 x 7 giorni)   |   |       |
| Onere da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali | » | 651   |

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e dei diritti d'autore (articoli 2, 11, 14 e 15), di esperti, docenti e ricercatori, si prevede che l'Italia possa inviare in Marocco sei unità (n. 3 docenti, n. 2 archivisti e n. 1 bibliotecario). I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificate:

|  |   |       |
|--|---|-------|
| biglietto aereo andata-ritorno Roma-Rabat<br>(€ 1.291 x 6 persone) | € | 7.746 |
|--|---|-------|

Onere da iscrivere per il 50 per cento nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività



culturali e per l'altro 50 per cento nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

|  |   |        |
|--|---|--------|
| Totale onere (articoli 2, 11, 14 e 15) | € | 13.977 |
|--|---|--------|

#### Articolo 2

Al fine di attuare le collaborazioni interuniversitarie fra i rispettivi Paesi viene prevista la seguente spesa:

|  |   |        |
|--|---|--------|
| <i>finanziamento di convenzioni interuniversitarie</i> | € | 15.494 |
|--|---|--------|

|                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| Totale onere (articolo 2) | € | 15.494 |
|---------------------------|---|--------|

Onere da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

#### Articolo 4

Per favorire le attività di ricerca e di conservazione da svolgere nei settori archeologico ed artistico, vengono previsti appositi interventi i cui oneri sono così quantificati:

|   |   |        |
|---|---|--------|
| <i>interventi per attività di ricerca e scavo</i> | € | 25.823 |
|---|---|--------|

|                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| Totale onere (articolo 4) | € | 25.823 |
|---------------------------|---|--------|

#### Articoli 6, 13

Al fine di incrementare le iniziative rivolte alla conoscenza della lingua e della cultura italiana, si prevede la costituzione di due cattedre in Marocco, l'assunzione di un lettore marocchino in Italia, lo svolgimento di un corso di formazione per docenti locali, nonché l'acquisto di libri e materiale audiovisivo. I relativi oneri sono così suddivisi:

|  |   |        |
|--|---|--------|
| (€ 7.747 x 2 cattedre x 1 anno) =                | € | 15.494 |
| (€ 15.494 x 1 lettore x 1 anno) =                | » | 15.494 |
| (€ 20.658 x 1 corso di formazione x 1 anno) =    | » | 20.658 |
| <i>acquisto di libri e materiale audiovisivo</i> | » | 15.494 |

|                                |   |        |
|--------------------------------|---|--------|
| Totali onere (articoli 6 e 13) | € | 67.140 |
|--------------------------------|---|--------|

*Articolo 8*

Per favorire la cooperazione nei settori culturali, scientifici e tecnologici, viene prevista la concessione di borse di studio in favore degli studenti marocchini.

A tal fine, si prevede che l'Italia possa assegnare, ogni anno, cinquanta borse di studio, ciascuna per la durata di due mesi. La relativa spesa viene così suddivisa:

*borsellino mensile*

|                                 |   |             |
|---------------------------------|---|-------------|
| (€ 775 x 50 persone x 2 mesi) = | € | 77.500      |
| <i>spese di assicurazione</i>   |   |             |
| (€ 155 x 50 persone) =          | » | 7.750       |
|                                 |   | <hr/>       |
| Totale onere (articolo 8)       | € | 85.250      |
|                                 |   | <hr/> <hr/> |

*Articolo 9*

Allo scopo di favorire la collaborazione nel campo della istruzione scolastica e la reciproca conoscenza dei rispettivi sistemi educativi, viene prevista la seguente spesa: invio ogni tre anni, a Rabat, di quattro esperti (due del Ministero degli affari esteri e due del Ministero della pubblica istruzione) per un periodo di 7 giorni.

Sulla base del calcolo indicato all'articolo 21, il relativo onere è così suddiviso:

*spese di missione:*

|  |   |       |
|--|---|-------|
| pernottamento (€ 129 al giorno x 4 persone x 7 giorni) = | € | 3.612 |
| diaria giornaliera (€ 190 x 4 persone x 7 giorni) =      | » | 5.320 |

*spese di viaggio:*

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| n. 1 biglietto aereo andata-ritorno Roma-Rabat<br>(€ 1.291 x 4 persone = € 5.164 + € 258<br>quale maggiorazione del 5 per cento) | » | 5.422       |
|  |   | <hr/>       |
| Totale onere (articolo 9)  | € | 14.354      |
|  |   | <hr/> <hr/> |

Onere da iscriverne per il 50 per cento nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per l'altro 50 per cento nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

*Articoli 10, 12*

Allo scopo di promuovere le iniziative nei settori culturali, del teatro, del cinema, della musica, della danza e per la organizzazione di appositi

convegni ed esposizioni, si prevedono i seguenti oneri annui, così suddivisi:

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| <i>iniziative nel settore del teatro, del cinema, della musica e della danza</i> | € | 51.646      |
| <i>convegni ed esposizioni</i>   | » | 25.823      |
|  |   | <hr/>       |
| Totale oneri (articoli 10 e 12)  | € | 77.469      |
|  |   | <hr/> <hr/> |

#### Articolo 16

Per l'attuazione delle iniziative previste nei settori sportivi e giovanili, si prevede la seguente spesa:

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| <i>organizzazione di seminari e conferenze</i>     | € | 5.165       |
| <i>contributo ad Enti per gli scambi giovanili</i> | » | 10.329      |
|  |   | <hr/>       |
| Totale onere (articolo 16)                         | € | 15.494      |
|  |   | <hr/> <hr/> |

#### Articoli 18, 19

Allo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, viene prevista la concessione di indennità mensili per consentire la partecipazione di esperti, docenti e ricercatori ai soggiorni scientifici e tecnologici in Italia, nonché l'invio di ricercatori italiani in Marocco.

Inoltre, sono previste apposite conferenze in Marocco, nonché l'apporto di un contributo per lo svolgimento dei corsi di formazione.

La relativa spesa è così suddivisa:

|  |   |        |
|--|---|--------|
| <i>indennità per soggiorni di lunga durata</i><br>(€ 1.033 x 1 persona x 14 mesi) =          | € | 14.462 |
| <i>indennità per soggiorni di breve durata</i><br>(€ 93 al giorno x 1 persona x 10 giorni) = | » | 930    |
| spese di assicurazione   | » | 5.165  |

Invio in Marocco di otto ricercatori. Il relativo onere è limitato alle sole spese di viaggio ed è così quantificabile:

#### *spese di viaggio*

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| biglietto aereo andata-ritorno Roma-Rabat<br>(€ 1.291 x 8 persone) =  | € | 10.328      |
| <i>contributo per conferenze in Marocco</i>                           | » | 18.592      |
| <i>contributo per tre corsi di formazione in Marocco ed in Italia</i> | » | 36.152      |
|   |   | <hr/>       |
| Totale onere (articoli 18 e 19)                                       | € | 85.629      |
|   |   | <hr/> <hr/> |

*Articolo 21*

Al fine di esaminare i programmi operativi, vengono costituite due Commissioni miste, che si riuniranno, ogni tre anni, alternativamente a Rabat ed a Roma. Nell'ipotesi dell'invio in missione di sei funzionari per un periodo di cinque giorni nella indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:

*spese di missione:*

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| pernottamento (€ 129 al giorno x 6 pers. x 5 gg.)   | € | 3.870       |
| <i>diaria giornaliera per ciascun funzionario</i>   |   |             |
| \$ USA 133 = € 151 cui si aggiungono € 45, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di € 196 viene ridotto di € 50, corrispondente a un terzo della diaria (€ 146 + € 44, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 1996, n. 662 = € 190 x 6 persone x 5 giorni) = | » | 5.700       |
| <i>spese di viaggio</i>   |   |             |
| biglietto aereo andata-ritorno Roma-Rabat (€ 1.291 x 6 persone = € 7.746 + € 387 quale maggiorazione del 5 per cento) =   | » | 8.133       |
|   |   | <hr/>       |
| Totale onere (articolo 21)  | € | 17.703      |
|   |   | <hr/> <hr/> |

In conclusione, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2002 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e delle altre Amministrazioni è il seguente:

|   |   |         |
|---|---|---------|
| Ministero per i beni e le attività culturali    | € | 14.491  |
| Ministero dell'istruzione, università e ricerca | » | 29.334  |
| Ministero degli affari esteri                   | » | 374.508 |

|                 |   | <i>Anno 2002</i> |   | <i>Anno 2003</i> |   | <i>Anno 2004</i> |
|-----------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|
| Art. 2-11-14-15 | € | 13.977           | € | 13.977           | € | 13.977           |
| Art. 2          | » | 15.494           | » | 15.494           | » | 15.494           |
| Art. 4          | » | 25.823           | » | 25.823           | » | 25.823           |
| Art. 6 e 13     | » | 67.140           | » | 67.140           | » | 67.140           |
| Art. 8          | » | 85.250           | » | 85.250           | » | 85.250           |
| Art. 9          |   | —                |   | —                | » | 14.354           |
| Art. 10 e 12    | » | 77.469           | » | 77.469           | » | 77.469           |

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

|              |   |         |   |         |   |         |
|--------------|---|---------|---|---------|---|---------|
| Art. 16      | » | 15.494  | » | 15.494  | » | 15.494  |
| Art. 18 e 19 | » | 85.629  | » | 85.629  | » | 85.629  |
| Art. 21      |   | —       |   | —       | » | 17.703  |
|              |   | <hr/>   |   | <hr/>   |   | <hr/>   |
| Totale       | € | 386.276 | € | 386.276 | € | 418.333 |
|              |   | <hr/>   |   | <hr/>   |   | <hr/>   |

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente agli scambi di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione delle indennità per soggiorni scientifici e borse di studio, al contributo per le conferenze, per le attività di ricerca e corsi di formazione, nonché al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 386.276 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 ed in euro 418.333 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DEL MAROCCO**

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco qui di seguito denominati le due Parti Contraenti

Desiderosi di rafforzare i legami tradizionali e privilegiati di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la comprensione e la conoscenza dei due popoli,

Considerando il ruolo e l'importanza della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica come vettore di stabilità e sicurezza, sia sul piano bilaterale che regionale,

Convinti della necessità di garantire un salto di qualità nelle relazioni italo-marocchine nei campi culturali, scientifici tecnologici, grazie alla predisposizione dei mezzi e degli strumenti necessari,

Hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1**

Il presente Accordo mira a sviluppare, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti Contraenti, la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

**ARTICOLO 2**

Le due Parti Contraenti svilupperanno le relazioni di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra le Istituzioni universitarie, di istruzione e di ricerca e favoriranno lo scambio di professori e ricercatori.

**ARTICOLO 3**

Ciascuna delle due Parti Contraenti favorirà sul proprio territorio, conformemente alla propria legislazione in vigore, l'attività delle Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, rafforzando lo sviluppo della collaborazione già esistente in materia.

**ARTICOLO 4**

Ciascuna delle due Parti Contraenti incoraggerà la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nei settori della conservazione, della salvaguardia, della valorizzazione, del ripristino, dell'utilizzo, della gestione del patrimonio archeologico ed artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, di esperienze, di pubblicazioni e di visite di esperti.

**ARTICOLO 5**

Ciascuna delle due Parti Contraenti si impegna ad adottare le misure necessarie per assicurare la tutela del patrimonio culturale dell'altra Parte contro l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illeciti.



**ARTICOLO 6**

Ciascuna delle due Parti Contraenti contribuirà a rafforzare l'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra Parte nelle rispettive Università e nelle istituzioni di istruzione superiore, specialmente mediante lo sviluppo di corsi e dottorati.

**ARTICOLO 7**

Le due Parti Contraenti si impegneranno ad approfondire la conoscenza dei rispettivi sistemi scolastici. Esse favoriranno lo scambio di informazioni, di esperti, di insegnanti e di allievi.

**ARTICOLO 8**

Ciascuna delle due Parti Contraenti metterà a disposizione dell'altra Parte borse di studio universitarie, post-universitarie, di ricerca, di preparazione e di specializzazione.

**ARTICOLO 9**

Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di materiale informativo sui sistemi scolastici e universitari dei due Paesi, nonché di esperti in vista dell'eventuale avvio di trattative per la stipula di specifici Accordi sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio e accademici.

**ARTICOLO 10**

Le due Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione nel campo editoriale, mediante lo scambio di informazioni, di pubblicazioni e la partecipazione a saloni, fiere del libro, la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte.

**ARTICOLO 11**

Le due Parti Contraenti si impegnano a porre allo studio le condizioni nelle quali ciascuna di esse potrà assicurare, su una base di reciprocità, la protezione dei diritti di autore dei cittadini dell'altro Paese, in conformità alle rispettive disposizioni interne ed alle convenzioni multilaterali, alle quali hanno aderito le due Parti Contraenti, che mirano a proteggere tali diritti e ciò, mediante lo scambio di informazioni e di visite di esperti.

**ARTICOLO 12**

Le due Parti Contraenti si impegnano a favorire, sul territorio dell'altra Parte, l'organizzazione di esposizioni fra le più rappresentative del loro patrimonio culturale ed artistico.

Le due Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, mediante lo scambio di informazioni e di artisti, nonché mediante la partecipazione a festival e a manifestazioni artistiche di alto livello.

**ARTICOLO 13**

Le due Parti Contraenti si impegnano a prestare un'attenzione particolare alla formazione nei settori del patrimonio materiale ed immateriale, della biblioteconomia, dell'audiovisivo e dell'organizzazione e della gestione culturale degli spettacoli.

**ARTICOLO 14**

Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra le loro Amministrazioni degli Archivi e delle Biblioteche mediante lo scambio di informazioni, di copie di documenti, di pubblicazioni e di esperti.

**ARTICOLO 15**

Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di informazioni circa la vita culturale e sociale dei loro rispettivi Paesi, nonché le visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

**ARTICOLO 16**

Le due Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni, di esperienze e di gruppi di giovani.

Esse favoriranno inoltre, nel settore dello sport, l'organizzazione di manifestazioni, di seminari e di conferenze con la partecipazione di universitari e di personalità del mondo sportivo.

**ARTICOLO 17**

Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra gli organismi radiotelevisivi, le agenzie di stampa ed i giornalisti dei due Paesi.

**ARTICOLO 18**

Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nei campi scientifico, tecnologico e della protezione ambientale, con particolare riguardo ai seguenti settori:

- sanità pubblica, medicina ed organizzazione ospedaliera,
- agronomia,
- agricoltura e scienze dell'alimentazione,
- gestione delle risorse naturali e dell'alimentazione,
- biotecnologie,
- scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
- scienze e tecnologie del mare,
- energia,
- ricerca industriale ed innovazione tecnologica,
- nuovi materiali e genio civile,
- preservazione, sviluppo e promozione dell'architettura, dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti,
- applicazione delle tecnologie moderne nei campi delle scienze umane e sociali,
- ogni altro settore di comune interesse.

**ARTICOLO 19**

In virtù del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potrà concretizzarsi mediante le azioni qui di seguito indicate:

- a) convenzioni di cooperazione e di gemellaggio fra le Università ed i Centri di ricerca dei due Paesi;
- b) scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale tecnico;
- c) scambio di documentazione e di informazioni d'attualità scientifica e tecnologica;
- d) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed ogni altra manifestazione;
- e) concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni scientifici e tecnologici di alto livello;
- f) messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca congiunti;
- g) messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di ricerca congiunti d'interesse comune;
- h) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica accettata dalle due Parti Contraenti.

**ARTICOLO 20**

Le due Parti Contraenti sosterranno l'elaborazione di progetti di ricerca congiunti suscettibili di essere presentati per il finanziamento nell'ambito di programmi di sviluppo tecnologico dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali.

**ARTICOLO 21**

Nell'intento di dare applicazione alle disposizioni del presente Accordo, le due Parti istituiscono le Commissioni qui di seguito menzionate:

- Commissione Mista Culturale.
- Commissione Mista Scientifica e Tecnologica.

Queste esamineranno l'evoluzione della cooperazione culturale scientifica e tecnologica, stabiliranno dei programmi esecutivi pluriennali e sorveglieranno la loro realizzazione.

Esse si riuniranno alternativamente, a Rabat e a Roma, almeno ogni tre anni.

**ARTICOLO 22**

Il presente Accordo verrà ratificato secondo le procedure costituzionali di ciascuna delle due Parti Contraenti.

Esso entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e sostituirà, a quel momento, l'Accordo di Cooperazione Culturale firmato a Rabat il 26 gennaio 1970. Tuttavia i programmi messi in atto nel quadro dell'Accordo del 26 gennaio 1970 saranno portati a termine.

**ARTICOLO 23**

Il presente Accordo avrà una durata di sei anni e sarà tacitamente rinnovabile per periodi della medesima durata.

Il presente Accordo potrà essere denunciato con notifica da ciascuna delle due Parti Contraenti sei mesi prima della sua scadenza. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che le due Parti Contraenti di comune accordo decidano diversamente.

Fatto a Rabat il 28 luglio 1998, in due originali in lingua italiana, araba e francese, ogni testo facendo egualmente fede. In caso di controversia interpretativa, prevarrà la versione francese.


PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

Lamberto DINI  
Ministro degli Affari Esteri



PER IL GOVERNO DEL  
REGNO DEL MAROCCO

Abdellatif FILALI  
Ministro di Stato  
Ministro degli Affari Esteri  
e della Cooperazione



**ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET  
TECHNIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE ROYAUME DU MAROC**

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc ci-dessous dénommés les deux Parties Contractantes,

Désireux de consolider les liens traditionnels et privilégiés d'amitié entre les deux pays et de développer la compréhension et la connaissance entre les deux peuples,

Considérant le rôle et l'importance de la coopération culturelle, scientifique et technique comme vecteur de stabilité et de sécurité, tant au niveau bilatéral que régional,

Convaincus de la nécessité d'assurer une évolution qualitative des relations italo-marocaines dans les domaines culturel, scientifique et technique par la mise en place des moyens et des instruments nécessaires,

Ont convenu de ce qui suit :

**ARTICLE 1**

Le présent Accord vise à développer dans le respect des lois et des règlements en vigueur, sur les territoires des deux Parties Contractantes, la coopération culturelle, scientifique et technique.

**ARTICLE 2**

Les deux Parties Contractantes développeront les relations de coopération culturelle, scientifique et technique entre les institutions universitaires, d'enseignement et de recherche et favoriseront l'échange de professeurs et de chercheurs.

**ARTICLE 3**

Chacune des deux Parties Contractantes favorisera sur son territoire conformément à sa législation en vigueur l'activité des institutions culturelles et scolaires de l'autre partie, en renforçant, et en développant la collaboration déjà existante en la matière.

**ARTICLE 4**

Les deux Parties Contractantes encourageront la coopération entre les experts et les administrations compétentes, dans les domaines de la conservation, de la sauvegarde, de la mise en valeur, de la réhabilitation, de l'utilisation, de la gestion du patrimoine archéologique et artistique et du paysage culturel; et ce, par l'échange d'informations, d'expériences, de publications et de visites d'experts.

**ARTICLE 5**

Chaque Partie Contractante s'engage à adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection du patrimoine culturel de l'autre Partie Contractante contre l'importation, l'exportation et le transfert illicites,

**ARTICLE 6**

Chacune des deux Parties Contractantes contribuera à renforcer l'enseignement de la langue et de la littérature de l'autre Partie Contractante dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur, notamment, à travers le développement de cours et de lectorats.

**ARTICLE 7**

Les deux Parties Contractantes s'emploieront à approfondir la connaissance de leurs systèmes scolaires respectifs. Elles favoriseront l'échange d'informations, d'experts, d'enseignants et d'élèves.

**ARTICLE 8**

Chacune des deux Parties Contractantes mettra à la disposition de l'autre Partie des bourses d'études universitaires, post-universitaires, de recherches, de stages et de spécialisations.

**ARTICLE 9**

Les deux Parties Contractantes favoriseront l'échange de documentations et d'informations sur les systèmes scolaires et universitaires des deux pays ainsi que d'experts en vue de la relance éventuelle de négociations pour la conclusion d'accords spécifiques sur la reconnaissance réciproque des titres d'étude et des diplômes académiques.

**ARTICLE 10**

Les deux Parties Contractantes faciliteront la coopération dans le domaine éditorial, par l'échange d'informations, de publications et la participation aux salons et aux foires du livre, la traduction et la publication des oeuvres littéraires.

**ARTICLE 11**

Les deux Parties Contractantes s'engagent à procéder à l'étude des conditions dans lesquelles chacun de deux pays pourra assurer, sur une base de réciprocité, la protection des droits d'auteur des citoyens de l'autre pays, conformément aux dispositions internes respectives et aux conventions multilatérales, auxquelles les deux Parties Contractantes ont adhéré, qui visent à protéger de tels droits et ce, par l'échange d'informations et de visites d'experts.

**ARTICLE 12**

Chaque Partie Contractante s'engage à favoriser l'organisation, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, d'expositions les plus représentatives de son patrimoine culturel et artistique.

Les deux Parties Contractantes développeront la coopération dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cinéma, par l'échange d'informations et d'artistes ainsi que par la participation aux festivals et aux manifestations artistiques de haut niveau.

**ARTICLE 13**

Les deux Parties Contractantes s'engagent à accorder une attention particulière à la formation dans le domaine du patrimoine matériel et virtuel, la bibliothéconomie, l'audiovisuel et l'organisation et la gestion culturelle des spectacles.

**ARTICLE 14**

Les deux parties Contractantes favoriseront la coopération entre leurs administrations des Archives et des Bibliothèques par l'échange d'informations, de copies de documents, de publications et d'experts.

**ARTICLE 15**

Les deux Parties Contractantes favoriseront l'échange d'informations concernant la vie, culturelle et sociale de leurs pays respectifs, ainsi que les visites de personnalités du monde de l'information et de la culture.

**ARTICLE 16**

Les deux Parties Contractantes encourageront l'échange d'informations, d'expériences et de groupes de jeunes.

Elles favoriseront, dans le domaine du sport également, l'organisation de manifestations, de séminaires et de conférences avec la participation d'universitaires et de personnalités du monde sportif.

**ARTICLE 17**

Les deux Parties Contractantes favoriseront la coopération entre les organismes de radiotélévision, les agences de presse et les journalistes des deux pays.

**ARTICLE 18**

Le deux Parties Contractantes encourageront et intensifieront la coopération entre les deux pays dans les domaines scientifique, technique et de la protection de l'environnement et d'une manière particulière dans les secteurs suivants :

- santé publique, médecine et organisation hospitalière,
- agronomie,
- agriculture et sciences de l'alimentation,
- gestion des ressources naturelles et de l'alimentation,
- biotechnologie,
- sciences et technologies de l'information et de la communication,
- sciences et technologies de la mer,
- énergie,
- recherche industrielle et innovation technologique,
- matériaux nouveaux et génie civil,
- préservation, développement et promotion de l'architecture, de l'urbanisme, de la conservation et de la restauration des monuments,
- application des technologies modernes dans les domaines des sciences humaines et sociales,
- tout autre domaine d'intérêt commun.

**ARTICLE 19**

En vertu du présent Accord la coopération scientifique et technique pourra se concrétiser à travers les actions ci-après indiquées :

- a) convention de coopération et de jumelage entre les universités et les centres de recherche des deux Pays.
- b) échange de visites de professeurs, chercheurs, experts et personnel technique,
- c) échange de documentations et d'informations sur l'actualité scientifique et technologique,
- d) organisation conjointe de séminaires, conférences, symposiums et toute autre manifestation,
- e) octroi de bourses post-universitaires pour des séjours scientifiques et technologiques de haut niveau,
- f) mise en place de centres, de laboratoires et de groupes de recherche conjoints,
- g) mise en place et réalisation de projets et de programmes de recherche conjoints d'intérêt commun,
- h) toute autre forme de coopération scientifique et technologique agréée par les deux Parties Contractantes.

**ARTICLE 20**

Les deux Parties Contractantes appuieront l'élaboration de projets de recherche conjoints pouvant être soumis pour financement dans le cadre des programmes de développement technologique de l'Union Européenne et des autres organismes internationaux.

**ARTICLE 21**

En vue de mettre en application les dispositions du présent Accord, les deux Parties instituent les commissions ci-dessous mentionnées :

- Commission Mixte Culturelle;
- Commission Mixte Scientifique et Technique.

Ces Commissions examineront l'évolution de la coopération culturelle, scientifique et technologique, établiront des programmes exécutifs pluriannuels et veilleront à leur réalisation.

Elles se réuniront alternativement, à Rabat et à Rome, au moins tous les trois ans.

**ARTICLE 22**

Le présent Accord sera ratifié selon les procédures constitutionnelles de chaque Partie Contractante.

Il prendra effet soixante jours après l'échange des instruments de ratification et remplacera, alors, l'Accord de Coopération Culturelle signé à Rabat le 26 Janvier 1970. Toutefois les programmes mis en oeuvre dans le cadre de l'Accord du 26 Janvier 1970 seront menés à leur terme.



**ARTICLE 23**


Le présent Accord aura une validité de six ans et sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes d'une même durée.

Le présent Accord pourra être dénoncé, par notification, par l'une des deux Parties Contractantes six mois avant la date de son expiration. Celle-ci deviendra effective six mois après la notification à l'autre Partie Contractante et n'entravera pas l'exécution des programmes en cours de réalisation et établis durant la période de validité de l'Accord, sauf si les deux Parties Contractantes, d'un commun accord, en décident autrement.

Fait à Rabat, le 28 Juillet 1998 en deux exemplaires originaux en langue italienne, arabe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de différence d'interprétation, la version française prévaudra.

**POUR LE GOUVERNEMENT  
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE**

**Lamberto DINI  
Ministre des Affaires Etrangères**



**POUR LE GOUVERNEMENT  
DU ROYAUME DU MAROC**

**Abdellatif FILALI  
Ministre d'Etat  
Ministre des Affaires Etrangères  
et de la Coopération**

